



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Corso Antiriciclaggio

Adempimenti e organizzazione delle funzioni antiriciclaggio per i professionisti

Guido Pavan

29 giugno 2023

Sommario

- L'autovalutazione del rischio per stabilire la conformità e gli obblighi organizzativi
- La valutazione del rischio del cliente per stabilire il livello di adeguata verifica
- Le quattro attività da svolgere previste nell'obbligo di adeguata verifica, i tempi di esecuzione ed il modello per raccogliere le dichiarazioni del cliente del CNDCEC
- Il concetto di rischio del cliente, associato alle diverse modalità con cui svolgere l'adeguata verifica semplificata, ordinaria e rafforzata
- La scheda per il controllo periodico prevista dal CNDCEC
- Cliente non fisicamente presente e le modalità d'identificazione
- Casistiche di astensione
- L'obbligo di conservazione, il fascicolo del cliente e la check list del CNDCEC
- Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante





“Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90”

**LINEE GUIDA
PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA, CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE
INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2007
(COME MODIFICATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 90)**





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

L'autovalutazione del rischio riciclaggio

Valutazione dei rischi ML/FT

La valutazione del rischio si sviluppa su tre livelli:

- **Commissione:** valutazione sovrnazionale del rischio
- **Stati membri:** valutazione nazionale del rischio
- **Soggetti obbligati:** valutazione interna del rischio

Valutazione sovranazionale dei rischi

La Commissione elabora una **Relazione** che identifica, analizza e valuta i rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere a livello dell'Unione, che viene aggiornata almeno ogni due anni.

La Relazione comprende almeno i seguenti elementi:

- i settori del mercato interno maggiormente esposti al rischio;
- i rischi associati a ciascun settore interessato;
- i mezzi più diffusi cui ricorrono i criminali per riciclare proventi illeciti.

Analisi nazionale del rischio

Il **Comitato di sicurezza Finanziaria** analizza e valuta il rischio nazionale ML/FT mediante l'individuazione:


- delle minacce più rilevanti;
- delle vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione dei fenomeni di ML/FT;
- dei metodi e dei mezzi di svolgimento di tali attività;
- dei settori maggiormente esposti al rischio.

L'analisi è svolta dal con cadenza triennale.

Il Comitato può procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Autovalutazione interna del rischio

Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività.



I **soggetti obbligati** adottano procedure oggettive e verificate per l'analisi e la valutazione dei rischi ML/FT tenendo conto del rischio associato alla **tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi ed ai prodotti/servizi offerti.**

Tale valutazione è periodicamente aggiornata e messa a disposizione della autorità competenti e degli organismi di autoregolamentazione.

Criteri e metodologie

BANCA D'ITALIA: Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio (in consultazione)

IVASS: Regolamento n. 44 del 12/2/2019 in materia di antiriciclaggio su organizzazione, procedure e controlli interni e adeguata verifica della clientela

Consiglio Nazionale del Notariato: Regole tecniche in materia di Antiriciclaggio del 16/10/2018

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell'art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 del 23/01/2019

Consiglio Nazionale Forense: Regole tecniche in materia di Antiriciclaggio (in consultazione)

Autovalutazione interna dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Rischio inerente



l'identificazione dei rischi attuali e potenziali cui il destinatario è esposto

Vulnerabilità




l'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi interni rispetto ai rischi identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità

Rischio residuo



la conseguente determinazione del rischio residuo e delle relative modalità di mitigazione

Giudizi del rischio inerente



Rilevanza	Valore
Non significativo	1
Poco significativo	2
Abbastanza significativo	3
Molto significativo	4

Analisi delle vulnerabilità



I destinatari sviluppano e pongono in essere politiche e procedure atte a mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che hanno identificato nella fase 1 del processo di autovalutazione.

Nella fase 2 va valutato il livello di vulnerabilità del sistema dei presidi, da esprimere con un giudizio in una scala di quattro valori.

L'attribuzione del livello di vulnerabilità è accompagnata da una sintetica illustrazione dei presidi in essere e dalla descrizione dei punti di debolezza eventualmente individuati, con l'esplicitazione delle motivazioni che hanno determinato il punteggio attribuito.

Giudizi della vulnerabilità

Rilevanza	Valore
Non significativa per presidi completi e strutturati	1
Poco significativa per presidi ordinari	2
Abbastanza significativa per presidi lacunosi	3
Molto significativa per presidi assenti	4

Determinazione del rischio residuo

La combinazione dei giudizi di rischio inerente e di vulnerabilità determina, in base alla matrice di seguito illustrata, l'attribuzione della fascia di rischio residuo.

Il livello di rischio residuo complessivo dello studio legale viene determinato convenzionalmente associando al giudizio sul rischio residuo a ciascun servizio prestato dallo studio. un punteggio da 1 a 4 e calcolando la media semplice di questi punteggi:

- 1=non significativo;
- 2=basso;
- 3=medio;
- 4=elevato.

Determinazione del rischio residuo

Regole tecniche del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

La determinazione del rischio residuo avviene mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli della vulnerabilità, basata su una **ponderazione del 40% (rischio inerente) / 60% (vulnerabilità)**, muovendo dal presupposto che la componente di vulnerabilità abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio residuo:

Matrice di determinazione del rischio residuo

Rischio inerente	Molto significativo	2,2	2,8	3,4	4
	Abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	Poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	Non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
Vulnerabilità nel sistema organizzativo e dei controlli					

Matrice di determinazione del rischio residuo

Una volta determinato il livello complessivo di rischio residuo, lo studio legale individua le **iniziative correttive o di adeguamento** da adottare per mitigare tali rischi residui.

L'attribuzione del livello di rischio residuo viene accompagnata dalla descrizione degli elementi di valutazione considerati, delle analisi poste in essere e delle richiamate iniziative correttive o di adeguamento individuate.

Esempio

Rischio inerente	Valore
<p>Tipologia di clientela (clienti ad alto rischio, PEP, paese d'origine o di operatività dei clienti, tipo di società cliente)</p>	2
<p>Area geografica di operatività (collaborazioni con soggetti residenti in paesi ad alto rischio)</p>	2
<p>Canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.)</p>	3
<p>Servizi offerti (Apertura/gestione dei conti dei clienti, gestione di denaro, titoli e altri beni dei clienti, acquisto/vendita di beni immobili, creazione/gestione di trust e società)</p>	2
<u>MEDIA ARITMETICA</u>	2,25

Esempio

Vulnerabilità	Valore
Struttura organizzativa (definizione e suddivisione di compiti, ruoli e responsabilità tra i vari professionisti, nonché i dipendenti degli studi legali)	3
Corpo procedurale (livello di formalizzazione dei processi impattanti ai fini antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e dei relativi controlli implementati)	1
Sistemi informativi (solidità e affidabilità dei sistemi informativi a supporto delle attività operative e di controllo / monitoraggio)	3
Risorse (livello delle conoscenze e delle competenze dei dipendenti e collaboratori)	3
<u>MEDIA ARITMETICA</u>	2,5

Matrice di determinazione del rischio residuo

Rischio inerente	Molto significativo	2,2	2,8	3,4	4
	Abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	Poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	Non significativo	1	1,6	2,2	2,8
2,4		Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
		Vulnerabilità nel sistema organizzativo e dei controlli			


Valutazione rischio inerente (40%):	2,25	0,9
Valutazione vulnerabilità (60%):	2,5	1,5
Media ponderata:		2,4

Documento di autovalutazione

A conclusione dell'analisi è utile predisporre una relazione che descriva l'attività, gli esiti, le aree di miglioramento, i relativi interventi e le tempistiche di realizzazione, gli impatti organizzativi e dei dipendenti coinvolti.



fasi del processo
funzioni coinvolte
informazioni alla base delle valutazioni effettuate
risultati ottenuti
azioni di adeguamento eventualmente necessarie





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

L'adeguata verifica del cliente: contenuto, tempi e modalità operative

La disciplina antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela

I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale:

- a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del **conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale**;
- b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale di importo pari o superiore a 15.000 euro;
- c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.



La disciplina antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela

Art. 17, comma 7. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento:

- dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali;
- degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.



La disciplina antiriciclaggio: Obbligo di astensione

I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela **si astengono** dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e **valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.**

I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo ne' verificarne l'identità.



Obblighi di adeguata verifica della clientela

Risk based approach

Diverse tipologie di adeguata verifica della clientela in funzione della valutazione del rischio: cambia la profondità dell'indagine

ordinaria

semplificata

rafforzata

Obblighi di adeguata verifica della clientela

L'adeguata verifica della clientela consiste nelle seguenti attività:

- a) identificazione del cliente e dell'eventuale esecutore;
- b) identificazione dell'eventuale titolare effettivo;
- c) verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- d) acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo;
- e) esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Obblighi di adeguata verifica della clientela: identificazione del cliente

Se il cliente è una **persona fisica**, l'identificazione consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente stesso, previa esibizione di un documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.

«**Dati Identificativi**»: nel caso di **persona fisica** sono il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, ~~gli estremi del documento di identificazione~~ e, ove assegnato, il codice fiscale.

Con le stesse modalità occorre identificare i cointestatari e l'eventuale esecutore (di cui occorre acquisite le informazioni relative alla sussistenza e all'ampiezza del potere di rappresentanza).

Obblighi di adeguata verifica della clientela al tempo del Covid

Secondo la nuova versione dell'art. 18, co. 1, lett. a), del D. Lgs. n. 231/2007 prevista dall'art. 27, D.L. n. 76/2020 cd. «Decreto Semplificazioni» in vigore dal **15 settembre 2020**, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso l'identificazione del cliente (e dell'esecutore) e la verifica della sua identità sulla base di **documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente**.

Viene meno il riferimento della verifica dell'identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente.

Le modifiche sono dirette a semplificare l'adempimento degli **obblighi di adeguata verifica a distanza**

Adeguata verifica al tempo del Covid

Modifica dell'art. 18 del D.Lgs. 231/07

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:

a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso ~~riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente~~ ai sensi della ~~normativa vigente nonché~~ sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.[....]

Precedente versione

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:

a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di **documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente** [....];

Nuova versione

Obblighi di adeguata verifica della clientela: verifica dei dati

Sono da considerarsi fonti affidabili ed indipendenti:

- gli atti pubblici, le scritture private autenticate, i certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per quanto attiene ai contenuti assistiti da efficacia probatoria legale;
- la dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
- gli archivi camerale, gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore;
- le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di Stati esteri, purché paesi terzi equivalenti

Obblighi di adeguata verifica della clientela: verifica dei dati

La verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo è svolta attraverso la verifica di un documento d'identità non scaduto:

- carta d'identità;
- passaporto;
- patente di guida;
- patente nautica;
- libretto di pensione;
- patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
- porto d'armi;
- tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.



Artt. 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000

Occorre anche verificare il **codice fiscale** tramite la tessera sanitaria in corso di validità.

Obblighi di adeguata verifica della clientela: verifica dei dati

Per i soggetti non comunitari, si deve procedere alla verifica dei dati personali attraverso:

- passaporto,
- permesso di soggiorno,
- titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura
- altro documento da considerarsi equivalente ai sensi della normativa italiana, esempio:
 - ✓ titolo di viaggio per apolidi
 - ✓ documenti di viaggio per i rifugiati

Obblighi di adeguata verifica della clientela: verifica dei dati

Esempi di controlli di linea:

- Check di autenticità del documento d'identità del cliente, es. tramite accesso al portale SCIPAFI (Sistema Centralizzato Informatico Prevenzione Amministrativa Furto di Identità)
- Verifica della rispondenza tra i dati anagrafici comunicati nel questionario e i documenti di identità e la tessera sanitaria trasmessi in forma elettronica
- Controllo che i documenti allegati siano in corso di validità
- Verifica che il cliente non abbia dichiarato di essere una Persona Politicamente Esposta, nel qual caso si attivano procedure rafforzate di verifica

Obblighi di adeguata verifica della clientela: raccolta delle informazioni

Informazioni obbligatorie da acquisire e valutare:

- attività lavorativa ed economica svolta
- Natura giuridica
- Settore economico dell'attività (es. attività ad alto rischio)
- Origine dei fondi impiegati
- Scopo del rapporto continuativo
- situazione economica (es. fonti di reddito) e patrimoniale (possono essere acquisiti, a titolo esemplificativo, dichiarazioni dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro, da intermediari finanziari).

Obblighi di adeguata verifica della clientela: profilatura

Ad ogni cliente è attribuito un profilo di rischio sulla base dei fattori di rischio selezionati (cd. indicatori di rischio).

I diversi fattori di rischio sono ponderati sulla base della loro importanza relativa.

L'elaborazione del profilo di rischio si può basare anche su foglio excel oppure usando la check-list del CN.

Obblighi di adeguata verifica della clientela: monitoraggio nel tempo

Il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, si realizza attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'**aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nella fase di on-boarding** anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

Il monitoraggio della clientela viene graduato in relazione al profilo di rischio assegnato:

- Basso: 3 anni
- Medio: 2 anni
- Alto: 1 anno oppure 6 mesi



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Adeguata verifica semplificata

Adeguate verifica semplificata

- una modulazione dei tempi di esecuzione delle attività ai fini dell'identificazione del cliente o del titolare effettivo, ad esempio attraverso l'immediata raccolta dei dati identificativi e il rinvio fino a un massimo di trenta giorni dell'effettiva acquisizione della copia del documento;
- una riduzione della quantità di informazioni da raccogliere, ad esempio prevedendo: i) che la verifica del titolare effettivo sia effettuata acquisendo una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità; ii) l'utilizzo di presunzioni nell'individuazione dello scopo e della natura del rapporto continuativo, laddove il prodotto offerto sia destinato ad uno specifico utilizzo (ad es. credito al consumo, fondo pensionistico aziendale);



Adeguate verifica semplificata

- una riduzione della frequenza dell'aggiornamento dei dati raccolti ai fini dell'adeguata verifica, prevedendo che l'aggiornamento sia condotto al ricorrere di specifiche circostanze (quali, ad esempio, l'apertura di un nuovo rapporto o l'effettuazione di un'operazione di importo superiore a una soglia prestabilita).
- Una riduzione della frequenza e della profondità delle analisi funzionali al monitoraggio del rapporto, ad esempio prevedendo che il controllo costante delle operazioni abbia ad oggetto solo quelle al di sopra di una certa soglia, che deve essere di importo coerente con lo scopo e la natura del rapporto.





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Adeguata verifica rafforzata

Adeguata verifica rafforzata

➤ Si applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, quando sussista un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, risultante da specifiche previsioni normative oppure dall'autonoma valutazione del destinatario. Si considerano sempre a rischio elevato:

- a) i clienti residenti in paesi terzi ad alto rischio;**
- b) i rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario bancario o finanziario corrispondente con sede in un paese terzo;**
- c) i rapporti continuativi o le operazioni occasionali con clienti e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica di persone politicamente esposte;**
- d) i clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate.**



Adeguata verifica rafforzata

Le misure di adeguata verifica rafforzata si sostanziano:

A.nell'acquisizione di maggiori informazioni sul cliente e sull'eventuale titolare effettivo

B.in una più accurata valutazione della natura e dello scopo del rapporto

C.nell'intensificazione della frequenza delle verifiche e in una maggiore profondità delle analisi effettuate nell'ambito dell'attività di controllo costante del rapporto continuativo;



Adeguate verifica rafforzata

A. in una maggiore quantità delle informazioni relative:

➤ all'identità del cliente e/o del titolare effettivo o all'assetto proprietario e di controllo del cliente. In tale ambito, è inclusa l'acquisizione e la valutazione di **informazioni sulla reputazione** del cliente e/o del titolare effettivo e la valutazione di informazioni su atti pregiudizievoli nei relativi confronti, anche attingendo a informazioni - pubblicamente accessibili - esterne al patrimonio aziendale. Rilevano, tra l'altro, informazioni riguardanti i familiari e coloro con i quali il cliente intrattiene stretti rapporti d'affari nonché quelle relative ad attività esercitate, anche in passato, dal cliente e/o dal titolare effettivo;



Adeguate verifica rafforzata

B. in una migliore qualità delle informazioni:

- la verifica dell'**origine del patrimonio e dei fondi** del cliente, impiegati nel rapporto continuativo. A tal fine, i destinatari fanno riferimento a bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro o da altri intermediari.



Adeguate verifica rafforzata

C. in una maggiore frequenza negli aggiornamenti delle informazioni:

- una maggiore frequenza dei controlli sul rapporto continuativo volti a rilevare tempestivamente eventuali variazioni del profilo di rischio del cliente;
- controlli più frequenti o approfonditi sulle operazioni, per rilevare tempestivamente eventuali elementi di sospetto di riciclaggio. In tale ambito, i destinatari verificano la destinazione dei fondi e le ragioni alla base di una determinata operatività;

D. nella richiesta dell'autorizzazione per l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo.





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

L'obbligo di conservazione il fascicolo del cliente e i documenti da conservare nel fascicolo

Obblighi di conservazione, art. 31

I soggetti obbligati **conservano i documenti, i dati e le informazioni** utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono **conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione** del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

I soggetti obbligati conservano **copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela** e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni



Obblighi di conservazione: modalità

La conservazione deve consentire quanto meno di ricostruire univocamente

➤ nel caso di prestazioni professionali:

- la data del conferimento dell'incarico;
- i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;

➤ nel caso di operazioni:

- la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- i mezzi di pagamento utilizzati.



Obblighi di conservazione

La conservazione può essere:

- **Cartacea** (i documenti devono essere datati e sottoscritti dal professionista o da un suo delegato; il fascicolo del cliente può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato elettronico);
- **Informatica** (sia con modello interno sia con un modello esterno tramite soggetti terzi pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche; è possibile rimandare ad alcuni documenti conservati in formato cartaceo). I documenti informatici, i dati e le informazioni possono essere conservati in cartelle intestate a ciascun cliente.



Obblighi di conservazione: il fascicolo del cliente

L'istituzione e tenuta del fascicolo del cliente (cartaceo o informatico) costituisce idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni assunte ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio. Esempio:

- Fotocopia documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità;
- Visura del Registro Imprese (certificato equivalente per società di diritto estero, oppure atto costitutivo o certificazione di attribuzione del codice fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate);
- Codice fiscale o Partita IVA;
- Incarico professionale (qualora le informazioni utili non siano già ricomprese nella dichiarazione del cliente ovvero nella scheda di adeguata verifica);
- Scheda di adeguata verifica;



Obblighi di conservazione: il fascicolo del cliente

- Dichiarazione resa dal cliente (es. su titolare effettivo)
- Scheda di valutazione del rischio di riciclaggio
- Attestazione per l'esecuzione dell'obbligo di adeguata verifica da parte di terzi
- Documenti per il controllo costante ed eventuale nuova scheda del rischio riciclaggio
- Documentazione o attestazioni comprovanti la consistenza patrimoniale e/o la capacità di credito del cliente (es. ultima dichiarazione dei redditi, ultimo bilancio approvato, lettera di referenze di un Istituto di Credito, lettera di presentazione di un soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio, ecc.)
- Documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale



Obblighi di conservazione: studi associati e società tra professionisti

La conservazione dei documenti potrà essere centralizzata in un unico archivio per tutti i professionisti sia a livello della stessa sede che presso sedi diverse, garantendo la riservatezza e logistica per la pronta disponibilità dei documenti.

Stabilire specifiche procedure al fine di consentire la conservazione dei dati del cliente in modo centralizzato anche nei casi in cui più professionisti, anche in tempi diversi, rendano nei confronti dello stesso cliente singole prestazioni professionali.

Per gli incarichi conferiti a singoli soci/associati appartenenti allo stesso studio associato, ciascun professionista conserva in maniera separata dagli altri la documentazione relativa all'adeguata verifica effettuata, ferma la possibilità di conservare i documenti in un unico archivio centralizzato.





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Limiti all'utilizzo del denaro contante

Limitazioni all'uso del contante, art. 49

È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.

A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il suddetto divieto e la suddetta soglia sono riferiti alla cifra di 2.000 euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.

Con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio per il 2023, i limiti all'utilizzo del denaro contante sono così stabiliti: fino al 31.12.2022 limite massimo di utilizzo denaro contante a € 1.999,99; dal 1° gennaio 2023 il limite passerà a € 4.999,99



Grazie per l'attenzione!

Guido Pavan

Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

g.pavan@eddystone.it

